

## **Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento**

Conclusa a Lussemburgo il 20 maggio 1980

Approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 1983<sup>2</sup>

Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 27 settembre 1983

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984

(Stato 31 gennaio 2013)

---

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,*

Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;

Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;

Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di affidamento;

Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti illegalmente attraverso una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;

Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;

Convinti dell'opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze;

Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a. *minore*: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la

RU **1983** 1681; FF **1983** I 93

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 1 lett. a del DF del 21 giu. 1983 (RU **1983** 1680)

propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;

- b. *autorità*: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
- c. *provvedimento relativo all'affidamento*: ogni provvedimento di un'autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita;
- d. *trasferimento illegittimo*: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente trasferimento illegittimo:
  - i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;
  - ii) un trasferimento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.

## **Titolo I**

### **Autorità centrali**

#### **Art. 2**

1. Ciascuno Stato contraente designerà un'autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore più ordinamenti, hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 3**

1. Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere delle consultazioni tra le autorità competenti e i loro rispettivi Paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti:
  - a. assicurano la trasmissione delle domande d'informazioni provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
  - b. si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;
  - c. si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella mas-

simila misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.

#### **Art. 4**

1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.
3. L'autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L'autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.
5. L'autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.

#### **Art. 5**

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perché venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che essa ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle sue autorità competenti, per:
  - a. rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
  - b. evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
  - c. assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
  - d. assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata;
  - e. informare l'autorità richiedente sulle misure adottate e dei seguiti loro dati.
2. Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti all'autorità centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese dovute alla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato un'azione nel merito, detta autorità farà il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di

quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.

#### **Art. 6**

1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

- a. le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
- b. l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o in inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.

2. le comunicazioni che promanano dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.

3. Ogni Stato contraente può escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1.b del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.

### **Titolo II**

#### **Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti e ripristino dell'affidamento dei minori**

#### **Art. 7**

I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.

#### **Art. 8**

1. In caso di trasferimento illegittimo l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore:

- a. quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato, e
- b. se la domanda di restituzione è stata proposta ad un'autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.

2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità

giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.

3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1.b e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.

## **Art. 9**

1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad un'autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:

- a. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;
- b. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non si basa:
  - i) sulla residenza abituale del convenuto, ovvero
  - ii) sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purché uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero,
  - iii) sulla residenza abituale del minore;
- c. se il provvedimento è incompatibile con quello relativo all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, almeno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo trasferimento.

2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.

3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.

**Art. 10**

1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:

- a. se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
- b. se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo gli effetti del provvedimento originario risultano palesemente non più conformi all'interesse del minore;
- c. se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:
  - i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
  - ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;
- d. se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.

2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:

- a. se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
- b. se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;
- c. se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.

**Art. 11**

1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.

2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.

3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.

## **Art. 12**

Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che riconosca l'illeceità del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.

## **Titolo III Procedura**

### **Art. 13**

1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata:

- a. da un documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;
- b. da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticità;
- c. quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;
- d. se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
- e. ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
- f. da proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore;

2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.

### **Art. 14**

Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di «exequatur» possa essere proposta con semplice ricorso.

**Art. 15**

1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1.b dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo Stato richiesto:

- a. deve rendersi edotta dal punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo; e
- b. può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.

2. Le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.

3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata tramite le autorità centrali.

**Art. 16**

Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.

**Titolo IV  
Riserve****Art. 17**

1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per i motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva;

2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.

**Art. 18**

Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva.



## **Titolo V**

### **Altri strumenti**

#### **Art. 19**

La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.

#### **Art. 20**

1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.

2. Quando due o più Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.

## **Titolo VI**

### **Clausole finali**

#### **Art. 21**

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 22**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati Membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

2. Per ogni Stato Membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

**Art. 23**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto<sup>3</sup> ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 24**

1. Ogni Stato può, all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

**Art. 25**

1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.

2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

<sup>3</sup> RS 0.192.030

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 26**

1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:

- a. il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona, deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;
- b. il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o all'unità territoriale in cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.

2. Il paragrafo 1.a del presente articolo si applica anche, «mutatis mutandis», agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione personale.

#### **Art. 27**

1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

#### **Art. 28**

Al termine del terzo anno, successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convenzione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

**Art. 29**

1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

**Art. 30**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
- d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

*(Seguono le firme)*

## Campo d'applicazione il 31 gennaio 2013<sup>4</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Andorra*	23 marzo	2011	1° luglio	2011
Austria	12 aprile	1985	1° agosto	1985
Belgio*	1° ottobre	1985	1° febbraio	1986
Bulgaria*	5 giugno	2003	1° ottobre	2003
Ceca, Repubblica*	22 marzo	2000	1° luglio	2000
Cipro	13 giugno	1986	1° ottobre	1986
Danimarca <sup>a</sup> *	11 aprile	1991	1° agosto	1991
Estonia*	17 maggio	2001	1° settembre	2001
Finlandia*	28 aprile	1994	1° agosto	1994
Francia	4 agosto	1982	1° settembre	1983
Germania*	5 ottobre	1990	1° febbraio	1991
Grecia*	8 marzo	1993	1° luglio	1993
Irlanda*	28 giugno	1991	1° ottobre	1991
Islanda*	22 luglio	1996	1° novembre	1996
Italia	27 febbraio	1995	1° giugno	1995
Lettonia*	15 aprile	2002	1° agosto	2002
Liechtenstein*	17 aprile	1997	1° agosto	1997
Lituania*	24 gennaio	2003	1° maggio	2003
Lussemburgo	25 maggio	1983	1° settembre	1983
Macedonia*	29 novembre	2002	1° marzo	2003
Malta*	18 ottobre	1999	1° febbraio	2000
Moldova	14 gennaio	2004	1° maggio	2004
Montenegro	18 gennaio	2002 S	6 giugno	2006
Norvegia*	17 gennaio	1989	1° maggio	1989
Paesi Bassi <sup>b</sup> *	23 maggio	1990	1° settembre	1990
Polonia*	13 novembre	1995	1° marzo	1996
Portogallo	18 marzo	1983	1° settembre	1983
Regno Unito*	21 aprile	1986	1° agosto	1986
Anguilla	15 giugno	2007	1° ottobre	2007
Isola di Man	1° luglio	1991	1° novembre	1991
Isole Caimane	6 maggio	1998	1° settembre	1998
Isole Falkland	18 novembre	1996	1° marzo	1997
Jersey	16 dicembre	2005	1° gennaio	2006
Montserrat	15 ottobre	1998	1° febbraio	1999
Romania*	12 maggio	2004	1° settembre	2004
Serbia	18 gennaio	2002 A	1° maggio	2002
Slovacchia*	7 maggio	2001	1° settembre	2001

<sup>4</sup> RU 1983 1681, 1985 501, 1986 178, 1987 492, 1988 2020, 1990 685, 1991 904, 1994 1793, 2004 3659, 2007 1177 e 2013 699.

Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Spagna*	30 maggio	1984	1° settembre	1984
Svezia*	28 marzo	1989	1° luglio	1989
Svizzera*	27 settembre	1983	1° gennaio	1984
Turchia	8 febbraio	2000	1° giugno	2000
Ucraina*	30 luglio	2008	1° novembre	2008
Ungheria*	4 febbraio	2004	1° giugno	2004
<p>* Riserve e dichiarazioni (gli * del campo di applicazione qui sopra non includono le dichiarazioni degli Stati partecipanti riguardanti le autorità centrali di cui all'art. 2). Le riserve, dichiarazioni e autorità centrali non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <a href="http://conventions.coe.int">http://conventions.coe.int</a> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.</p> <p><sup>a</sup> La Conv. non si applica alle Isole Ferøe né alla Groenlandia.</p> <p><sup>b</sup> La Conv. si applica al Regno in Europa.</p>				

## Riserve e dichiarazioni

### Svizzera<sup>5</sup>

Giusta l'articolo 27, la Svizzera si prevale della riserva, definita nell'articolo 17 in virtù della quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9, la delibazione e l'esecuzione delle decisioni concernenti la custodia potranno venir rifiutate allegando il motivo previsto nell'articolo 10 capoverso 1 lettera d della convenzione.

In applicazione dell'articolo 2 della convenzione, la Svizzera designa come Autorità centrale l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>5</sup> Art. 1 e 2 del DF del 21 giu. 1983 (RU **1983** 1680).